Entrata-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0006084/2020 del 21/01/2020

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilievo n.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato

e p.c. Direzione del personale
Ufficio IV

Ufficio centrale del bilancio

Con il presente foglio si trasmette l'osservazione formulata dall'Ufficio di controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di legittimità.

Il Magistrato istruttore
(Giuseppe Maria Mezzapesa)
firmato digitalmente

Il Consigliere delegato
(Cinzia Barisano)
firmato digitalmente

CORTE DEI CONTI
Via A. Baiamonti, 6/00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4555 - 06 3876 4554
e-mail: controllo.legittimita.mef@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.mef.ricezioneatti@corteconticert.it

OGGETTO

d.M. DAG -2019-2991 del 22 novembre 2019 (prot. C.d.c. n. 915 del 13 gennaio 2020, fascicolo n. 32613).
Dott. Salvatore Riccio conferimento incarico di reggenza.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Con il decreto in oggetto, è stata conferita al dott. Salvatore Riccio, dirigente di seconda fascia, la reggenza della RTS di Caserta, a decorrere dal 26 novembre 2019 fino ad insediamento del nuovo titolare e comunque non oltre il 25 agosto 2020.
Con bando del 10 ottobre 2019, è stata avviata la procedura per l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale e alla medesima sono state presentate cinque istanze, tra le quali, una di un dirigente di seconda fascia dei ruoli del MEF.
Anche tenuto conto dell'esito della suddetta procedura, si invita l'Amministrazione a chiarire le ragioni sottostanti al ricorso all'affidamento temporaneo della direzione dell'ufficio, stante, come noto, la natura eccezionale e straordinaria dell'istituto della reggenza.
Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.
Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela al fine di porre nel nulla il provvedimento stesso.